



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 171 DEL 13/12/2017

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO PROVVISORIO DAL 1° GENNAIO 2018 FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Il giorno 13/12/2017, alle ore 19:15, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
BORGONOVO RICCARDO MARIO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
PALAIÀ TEODOSIO	ASSESSORE	X	
POMARI INNOCENTE	ASSESSORE	X	
GHEZZI FABIO	ASSESSORE	X	
ARDEMANI ANTONIA RINA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto che nella riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 23 novembre 2017 è stata accolta la richiesta dell'ANCI in merito allo slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018 e che la formalizzazione dello slittamento avverrà con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dell'interno attualmente in corso di perfezionamento;

Visto:

- che il bilancio di previsione 2017 – 2019 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 9 marzo 2017, immediatamente esecutiva;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 9 marzo 2017 è stato approvato il documento unico di programmazione 2017 – 2019;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 15 marzo 2017 è stato approvato il PEG (piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2017 – 2019, parte finanziaria;
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 14 giugno 2017 è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi / piano delle performance dell'anno 2017;
- che il rendiconto dell'esercizio 2016 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n.34 dell'11 maggio 2017, con un avanzo di amministrazione accertato di € 3.144.525,02;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di assegnare provvisoriamente, nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione relativo all'anno 2018, le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori, così come indicate, **per l'anno 2018**, dalla deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 15 marzo 2017 e successive modificazioni e integrazioni;

2. Di stabilire che l'assegnazione provvisoria delle risorse di cui al precedente punto 1 dura dal 1° gennaio 2018 fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2018;

3. Di stabilire che l'assegnazione delle risorse indicata al precedente punto 1 deve essere riferita ai limiti di autorizzazione nella gestione del bilancio indicati all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

4. Di formulare, in particolare, le seguenti indicazioni:

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Non è consentito il ricorso all'indebitamento e si possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del Responsabile di settore competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di Giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'Ente.

Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo. Tali variazioni:

a) sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

b) possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.”

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi
